



## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “la fabbrica”

### **TITOLO I: Disposizioni generali**

Art. 1. - E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, con sede legale a Enna, in via Civiltà del lavoro, 23B, l'associazione di promozione sociale denominata “**la fabbrica**”. La denominazione ed il logo dell'associazione sono proprietà dell'associazione stessa.

Art. 2. - L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. - La durata dell'associazione è indeterminata.

Art. 4. - **Scopo dell'associazione è favorire la diffusione della cultura**, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche giovanili del territorio ennese e siciliano, nel tentativo di coinvolgere le fasce sociali più deboli.

L'associazione è un **centro permanente di vita sociale** a carattere volontario e democratico la cui attività deve essere espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

**Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.** Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione “la fabbrica” è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalla **Convenzione dei Diritti dell'Uomo** (1948) e dalla **Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza** (1989). Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell'ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti con altre Associazioni ed Enti, che ne condividano le finalità sociali, non solo verso i propri associati.

L'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dei giovani e delle fasce deboli;
- b) progettare ed implementare attività di formazione ed orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, università, uffici risorse umane, e del privato (stage di formazione-lavoro e borse lavoro).
- c) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali, festival, rassegne e intrattenimenti musicali, laboratori educativi e corsi di formazione, stage, laboratori di approfondimento ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- d) ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- e) promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambio culturale (cooperazione, gemellaggi) ed artistico;
- f) creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- g) organizzare attività ricettivo-turistiche e secondo le normative vigenti, in occasione di eventi di formazione o attività socio-culturali di vario genere.
- h) collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;
- i) gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione, artistico-culturali e socio-sportive e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
- l) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- m) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 5. - L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 6. - La tessera sociale è unica, personale, non è cedibile ed è valida per l'anno associativo. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili o rivalutabili e non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 7. - Nella sede sociale vengono conservati i documenti associativi e la documentazione contabile.



## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “la fabbrica”

### **TITOLO II: I Soci**

Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9. - Per divenire socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) pagare la quota sociale.

Art. 10. - L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio esprimersi sulle domande entro 30 giorni.

Art. 11. - I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione, partecipando direttamente o indirettamente alle attività (anche per delega), e sono in regola con il pagamento della quota annuale, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio e indicato sul verbale della prima Assemblea dell'anno.

Art. 12. - Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 13. - Tutti i soci devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

Art. 14. - I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni assunte dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento poco rispettoso della convivenza sociale.
- c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione o ad ogni altro socio.
- d) Le espulsioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione si comunicano ai soci destinatari tramite email e per affissione presso la sede dell'associazione.

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

### **TITOLO III: Organi dell'associazione**

Art. 15. - Gli organi dell'associazione sono:

- **l'Assemblea dei soci** (d'ora in poi Assemblea)
- **il Consiglio Direttivo** (d'ora in poi Consiglio)
- **il Collegio dei Probiviri** (qualora eletto).

Art. 16. - L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio non meno di 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione trasmesso via email o tramite qualsiasi altro mezzo stabilito dall'assemblea.

Art. 17. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Art. 18. - Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata di non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 19. - Durante l'Assemblea il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutinatori qualora vi siano votazioni.

Art. 20. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio ogni qual volta questi lo ritenga necessario, per motivati caratteri d'urgenza o per domanda di almeno un terzo dei soci sino a 2



## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “la fabbrica”

giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria può richiedere le dimissioni del Consiglio qualora questo non si sia riunito per più di tre mesi.

Art. 21. - Può modificare il presente statuto l'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi, su proposta del Consiglio, con regolare convocazione.

Art. 22. - I Responsabili dei progetti, incaricati dal Consiglio, potranno prendere ogni decisione che ritengano opportuna per la soluzione immediata di un caso non previsto, salvo successiva approvazione da parte del Consiglio.

Art. 23. - Il Consiglio è formato da soci fondatori e ordinari eletti dall'Assemblea ogni 2 anni, è composto da non meno di **3 soci** sino ad un massimo di 9, ed i suoi membri possono essere rieletti. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Presidente provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 24. - Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione dettati dall'Assemblea sovrana e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione, ratificate dall'Assemblea, e sulla sua collaborazione con terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 25. - Il Consiglio nomina nel suo seno uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Art. 26. - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri in prima convocazione, non raggiungendo questo numero di presenze, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri del Consiglio.

Art. 27. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

Art. 28. - Il Consiglio stabilisce gli incarichi da affidare a persone presenti all'interno dell'associazione o incaricare figure esterne in base alle mansioni richieste.

Il lavoro svolto da soci, collaboratori esterni, professionisti, assistenti, esperti e quanti altri collaborino con e per le attività dell'Associazione, è di natura volontaria e non prevede un corrispettivo fisso

Determinati ruoli e mansioni di responsabilità possono prevedere un rimborso a copertura delle spese o del lavoro manuale ed intellettuale svolto, concordabile e quantificabile nella misura stabilita dal Consiglio ed approvata dall'assemblea. Tale rimborso, così come l'incarico assegnato al singolo responsabile di progetto, può essere discusso o modificato qualora il Consiglio o l'Assemblea, lo ritenga opportuno.

Art. 29. - Il Consiglio predispone i regolamenti interni e compie tutti gli atti e le operazioni utili alla corretta amministrazione dell'associazione.

Art. 30. - Collegio dei Proviviri

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie tra i Soci, e, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Proviviri, eletti dall'Assemblea. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio; esso tenterà la composizione della controversia e valuterà la sussistenza dei presupposti per l'inoltro del provvedimento sanzionatorio in Assemblea.



## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “la fabbrica”

### **TITOLO IV: Il patrimonio**

Art. 31. - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e iniziative volte ai fini statutari;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi di vario genere e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale marginale.

Il fondo comune non è divisibile tra i soci ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

Art. 32. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Art. 33. - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe, secondo quanto previsto dalle leggi.

Art. 34. - La gestione della cassa è curata dal Tesoriere. Egli conserva un registro delle entrate e delle uscite, con le relative documentazioni. La prima settimana di ogni mese, il Tesoriere prepara un rendiconto ai membri del Consiglio. E' sufficiente che il rendiconto contenga il totale delle entrate e delle uscite e l'ammontare del fondo cassa.

Art. 35. - L'Associazione si riserva di stipulare accordi di sponsorizzazione con aziende o enti pubblici o privati, per eventi occasionali o in modo continuativo. La somma delle donazioni, elargite in cambio di spazio pubblicitario in eventi e manifestazioni (fisico o virtuale) o di spazio espositivo presso i locali dell'Associazione, sarà contrattata volta per volta dal Consiglio.

### **TITOLO V: Scioglimento**

Art. 36. - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un responsabile liquidatore che può essere scelto anche all'esterno dell'associazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla normativa vigente.

Art. 37. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Letto e sottoscritto dai soci fondatori:

Luca Cino

Nunzio Messina

Alessandro Canu

Fabrizio Trentacoste

Enna lì, 08/03/2016

Il Presidente Luca Cino